



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 14/CSAT del 7 Dicembre 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 4 Dicembre 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società ACADEMY PIANURA in riferimento al C.U. n.23/AG del 16.11.2023 .

Gara – Academy Pianura/ Soccer Academy Belsito del 11.11.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone G.

La società Academy Pianura provvedeva a proporre ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicato sul C.U. n.23/ag del 16/11/2023. In particolare, la suddetta società impugnava la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; impugnava la sanzione disciplinare della squalifica per 5 giornate di gara inflitta al sig. Bartiromo Diego, allenatore, ed impugnava infine, la sanzione disciplinare della squalifica per 5 giornate di gara inflitta al sig. Bonante Carlo, capitano. Deducava la reclamante che il reclamo era meritevole di accoglimento per palese ed indiscutibile insussistenza di presupposti idonei a giustificare la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara con particolare riferimento alle ragioni che abbiamo indotto il DDG ad una decisione del genere. Evidenziava la società reclamante che al momento della sospensione definitiva, il punteggio era fermo sul 3-1 a proprio favore per cui i calciatori e/o i dirigenti della stessa non avevano alcun interesse a partecipare alla rissa e/o a rispondere a provocazioni. La rissa, aggiungeva la reclamante, non era caratterizzata da atti violenti posti in essere dai calciatori bensì solo ed esclusivamente si erano verificate semplici inventive reciproche, insulti e minacce verbali. Il DDG era caduto in totale confusione non riuscendo ad individuare gli autori della rissa e, pertanto, il referto di gara appariva redatto in forma approssimativa e la situazione creatasi non giustificava di certo la sospensione definitiva della gara. Concludeva la reclamante per l'annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, ricorrendo nella fattispecie le attenuanti rientranti nell'alveo, non tassativo dell'art. 13 Cgs applicandole solo ed esclusivamente all'altra società. In via subordinata, chiedeva l'annullamento della delibera del Gst ordinando la ripetizione e/o la prosecuzione della gara. In merito alla posizione del capitano Bonante Carlo, atteso che il calciatore non aveva subito alcun provvedimento disciplinare per tanti anni, chiedeva la riduzione della squalifica così come per l'allenatore Diego Bartiromo la cui sanzione disciplinare appariva totalmente spropositata. La CSAT, letto il referto di gara, i documenti ad esso allegati ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Nel premettere che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, la Corte rileva che il DDG nel redigere il referto ha descritto con puntualità e precisione i fatti per come accaduti evidenziando che non ha potuto individuare i tesserati coinvolti nella rissa perché diversi erano i capannelli. Né il DDG è stato coadiuvato da i capitani di entrambi le società. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst e pubblicata sul C.U. n.23/ag del 16/11/2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

**Il f.f. Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 .

Gara – Campanile / Puteolana 1909 del 29.10.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone L.

La società Asd Puteolana 1909 proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicate sul C.U. n.20/Ag del 2/11/2023. In particolare, la società reclamante impugnava la sanzione disciplinare dell'ammenda inflitta, pari ad euro 500.00; la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la sanzione disciplinare della disputa a porte chiuse di tutte le gare casalinghe sino alla fine della stagione sportiva 2023-2024. Deduceva la società reclamante che la stessa era ospitata e che, ai sensi dell'art.62 NOIF, era la società ospitante che aveva l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico. La società reclamante, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo evitare quanto avvenuto soprattutto sugli spalti per cui, pur condannando gli episodi verificatisi durante la gara, concludeva per la riduzione al minimo edittale delle sanzioni adottate. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara e del supplemento, redatti entrambi dal DDG, si evidenzia che alla rissa accesa sul terreno di gioco ed a quelle poi verificatesi sugli spalti, hanno preso parte rispettivamente i tesserati di entrambe le società ed i genitori dei giovani calciatori delle società. Attesa l'età dei calciatori, questa Corte ritiene estremamente deprecabile e censurabile il comportamento dei genitori che dovrebbero dare l'esempio ai propri figli e non assumere atteggiamenti violenti e provocatori. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst e pubblicata sul C.U. n. 20/ag del 2/11/2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

Il f.f. Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 7 Dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**